

TI_GERICHTE 16.2002.9 vom 25. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2002.9

FR: TI_GERICHTE 16.2002.9 du 25 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 16.2002.9 del 25 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.04.2002
16.2002.9

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2002.00009 Lugano 25 aprile 2002 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 gennaio 2002 presentato da _____ patr. dall'avv. _____ contro la sentenza 15 gennaio 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 novembre 2001 da _____ rappr. da _____ con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. _____ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, esaminati agli atti considerato in fatto e in diritto: che il 7 settembre 1995 _____, _____ e _____, comproprietari della part. _____ RFD _____, hanno sottoscritto una proposta per l'assicurazione di stabili con la _____ di _____ (cfr. proposta d'assicurazione), contratto che gli stessi hanno disdetto il 16 ottobre 2000; che la _____, Agenzia generale di _____, alla quale la disdetta è stata inoltrata, ha accettato la stessa con effetto al 16 ottobre 2000, reclamando nondimeno il pagamento del premio scaduto al 1° ottobre 2000; che con istanza 6 novembre 2001 la _____ di _____, rappresentata dall'Agenzia generale di _____, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da _____ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'934.- corrispondenti al premio scaduto sulla polizza di cui si è detto; che il convenuto si è opposto alla domanda avversaria contestando la legittimazione del rappresentante dell'istante rispettivamente delle persone che hanno sottoscritto l'istanza, nonché l'esigibilità del credito posto in esecuzione; che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la legittimazione del rappresentante dell'istante, ha accolto l'istanza riconoscendo nella documentazione prodotta un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione e ritenuto esigibile; che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 31 gennaio 2002, _____ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lett. e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ammesso la legittimazione del rappresentante dell'istante, nonostante l'Agenzia generale di _____ e i firmatari dell'istanza non siano iscritti a Registro di commercio e non siano neppure in possesso di una procura ad hoc; contesta inoltre la

qualifica di riconoscimento di debito attribuita al contratto disdetto dalle parti e l'esigibilità del credito posto in esecuzione; che al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni; che il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC); che trattandosi di una persona giuridica, quale è in concreto la _____ (iscritta nel Registro di commercio del Canton _____ quale società anonima), essa agisce per mezzo dei suoi organi (art. 55 CC); che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'Agenzia generale di _____ della _____ che ha presentato l'istanza di rigetto dell'opposizione come rappresentante della Compagnia procedente, non è iscritta a Registro di commercio e neppure risultano esserlo le persone che hanno sottoscritto lo stesso atto, ossia i signori _____ e _____; che nell'ambito dei rapporti fra un agente d'assicurazione e l'assicuratore -regolati dall'art. 34 LCA cui rinvia l'art. 418e CO- esula dalle competenze del primo (ancorché agente generale) di procedere in giustizia per conto dell'assicuratore, a meno che vi sia autorizzato dal diritto procedurale cantonale o che disponga di una procura ad hoc (Carré , Loi fédérale sur le contrat d'assurance, ed. annotée, 2000, pag. 266 - 267; RBA VIII, n. 177 e 178); che, silente al proposito la procedura cantonale, l'Agenzia generale di _____ della _____ non ha prodotto nessuna procura a dimostrazione della necessaria autorizzazione ad hoc, ovvero a rappresentare la Compagnia d'assicurazione nel caso concreto; che, in assenza del presupposto processuale della legittimazione del preteso rappresentante (art. 97 n. 4 CPC), accogliendo la relativa censura ricorsuale, la Camera non può che accertare la nullità dell'istanza 6 novembre 2001 e di ogni atto successivo, in particolare della sentenza impugnata (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC); che si può pertanto prescindere dall'esame delle altre censure proposte in cassazione; che il giudizio sulle spese e le ripetibili segue la soccombenza (art. 148 CPC). Motivi per i quali, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 gennaio 2002 di _____ è accolto . Di conseguenza è accertata la nullità dell'istanza 6 novembre 2001 di _____, e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 15 gennaio 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia (inc. 721). II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di _____, la quale rifonderà al ricorrente fr. 150.-- a titolo di ripetibili. III. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria